
Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
numero verde 800.922.985
mail info@fondoest.it
www.fondoest.it

Circolare 3/19
Prot. U/2019/104/DIR
Roma, 15/11/2019

Alla c.a.

- Aziende
- Centri Servizi
- Consulenti
- Società di software

OGGETTO: Ccnl per i dipendenti da aziende delle Imprese di viaggi e turismo. Novità in materia di assistenza sanitaria integrativa -

Con la presente si informa che l'accordo sottoscritto il 24 luglio scorso con Fiavet (Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo) e Filcams, Fisascat e Uiltucs è da considerarsi definitivo con valenza di Ccnl.

Il contratto si applicherà (art. 1) a:

- “a) imprese di viaggio e turismo ..., le imprese, i tour operator e le agenzie di viaggi che svolgono attività di produzione, distribuzione, vendita di pacchetti e/o servizi turistici, **attività nel settore Mice (Meetings, Incentive, Congress, Events) per l'organizzazione e vendita di viaggi incentive, convegni, congressi ed eventi similari**;
- b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovani e simili, in quanto svolgono attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata, fermo restando l'obbligo di applicare integralmente la normativa vigente per le agenzie di viaggio e turismo;
- c) network di agenzie di viaggi e turismo”.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa, l'articolo 161, oltre a ribadire l'obbligatorietà dell'iscrizione a Fondo Est delle aziende che applicano tale contratto, stabilisce anche il diritto irrinunciabile dei lavoratori all'erogazione delle prestazioni sanitarie fornite dal Fondo stesso.

Pertanto, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale e gli apprendisti, a far data dal **1° luglio 2019**, il contributo ordinario mensile sarà così ripartito:

- 10 euro a carico dell'azienda;
- 1 euro a carico del lavoratore.

Dal **1° novembre 2019** detto contributo sarà ripartito come segue:

- 10 euro a carico dell'azienda;
- 2 euro a carico del lavoratore.

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
numero verde 800.922.985
mail info@fondoest.it
www.fondoest.it

- Restano invariate le **quote una tantum** per ogni lavoratore mai iscritto prima al Fondo:
- **8 euro per i lavoratori a tempo parziale;**
 - **15 euro per i lavoratori a tempo pieno.**

Rimane consentita l'iscrizione di lavoratori assunti a tempo determinato con contratto iniziale superiore a tre mesi.

L'azienda che ometta il versamento di tali quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 16 euro per quattordici mensilità. Tale indennità sostitutiva non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie poiché resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.

Nei prossimi giorni il Fondo provvederà ad aggiornare le quote, pertanto le aziende che avranno pagato i contributi ordinari come previsto dall'accordo del 24 luglio scorso, saranno regolarmente rendicontate, integrando l'euro mancante. Le aziende che hanno invece continuato a pagare le vecchie quote riceveranno dei solleciti per sanare eventuali debiti residui.

IL DIRETTORE

Dott. Marco Des Dorides



Allegato 1

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO**

FIAVET- FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONE IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

24 luglio 2019

Articolo 73

Assistenza sanitaria integrativa

1. Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo di assistenza sanitaria di cui all'articolo 161 del presente Ccnl.

Articolo 161 - Assistenza sanitaria integrativa

1. Le parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST).
2. Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei Quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 139 del presente contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
3. Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 139 del presente contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota una tantum pari a otto euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
4. A decorrere da 1 luglio 2019, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, di cui 10 euro mensili a carico del datore di lavoro e 1 euro mensili a carico del lavoratore. Dal 1 novembre 2019 per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili, per dodici mensilità, di cui 10 euro mensili a carico del datore di lavoro e 2 euro mensili a carico del lavoratore.
5. Il contributo di cui al comma 4 è comprensivo di una quota per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
6. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
7. E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.
8. Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
9. Le parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del Ccnl si è tenuto conto dell'incidenza delle quote di iscrizione e dei contributi dovuti al fondo di assistenza sanitaria integrativa.
10. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 4, nonché la quota

di iscrizione di cui ai commi 2 e 3, sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente Ccnl.

11. Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

12. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, di cui all'articolo 143, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.